

CAPITOLO UNICO

Come migliorare la scrittura

1. Introduzione

Tutti coloro i quali si accingono a sostenere l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, dopo aver letto due distinti scritti svolti sulla medesima traccia, sono certamente in grado di esprimere con sicurezza un giudizio sugli stessi e di affermare senza esitazione quale dei due è il "migliore". E, quanto meno nella maggior parte dei casi, tale giudizio è sicuramente coincidente con quello eventualmente rimesso ad una commissione d'esame.

Forse è più difficile capire e spiegare esattamente "*cosa*" rende migliore un parere rispetto all'altro.

Ciò dipende probabilmente dalla constatazione che, per molti, scrivere sia l'espressione di una dote naturale, più o meno innata, messa in pratica in modo quasi inconsapevole.

È indubbio che, in effetti, sia così per qualcuno, ma sfortunatamente non per i più. Se è vero che alcuni sono portati alle trattazioni scritte e non incontrano alcuna difficoltà nel comunicare in questa forma, sviluppando ampi ed evoluti ragionamenti spesso avvincenti per il lettore, è altrettanto vero che ciò accade solo per pochi fortunati. Per molti altri, anche soltanto l'idea di trovarsi di fronte ad un foglio bianco da riempire (si spera con idee proprie) evoca sentimenti di sconforto e di impotenza, se non di vera frustrazione. Se poi tale foglio bianco è quello consegnato dalla commissione d'esame, queste sensazioni possono amplificarsi a dismisura. Il generale "contesto" nel quale si svolge la prova d'esame per la professione di avvocato, infatti, non aiuta mediamente i candidati ad esprimere appieno le loro effettive capacità ed attitudini, essendo innumerevoli le fonti di distrazione e di confusione, anche mentale, causa di tensione e stress che inevitabilmente si riverberano sulle prestazioni. È ricorrente sentire, all'uscita dell'aula di esami, commenti del tipo "ho reso al meno del 50% delle mie capacità".

Forse quanto detto può sembrare un'esagerazione, ma è certamente vero che un esame scritto viene mediamente percepito come più difficile di un esa-

me orale. E ciò accade perché la comunicazione scritta, a differenza di quella verbale, non fa parte della nostra quotidiana esperienza di vita. L'esame scritto si apprezza allora come più arduo perché, all'ordinaria ma gestibile difficoltà di fornire adeguate soluzioni alle questioni giuridiche poste dalla traccia, si aggiunge la difficoltà di esporre tali soluzioni per iscritto in modo chiaro, logico, coerente e comprensibile.

Lo studio finalizzato alla preparazione dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, e in genere degli esami giuridici che prevedono prove scritte, dovrebbe allora essere rivolto non solo alla rivisitazione ed approfondimento degli istituti oggetto di trattazione manualistica ed alla loro applicazione alla variforme realtà da parte della giurisprudenza, ma anche all'acquisizione di tecniche specifiche per la redazione efficace di scritti giuridici, da ampiamente sperimentare prima della fatidica "tre giorni" dell'esame.

Anche coloro i quali non hanno ricevuto il "dono" innato del saper scrivere, infatti, possono certamente migliorare ed affinare le proprie attitudini alla trattazione scritta di temi e questioni giuridiche, attraverso l'applicazione di adeguate tecniche ed il costante esercizio. Non a caso, del resto, per l'accesso all'esame di abilitazione è previsto un periodo di pratica forense che, almeno nella prospettiva del legislatore, dovrebbe aver consentito agli aspiranti avvocati di cimentarsi, sotto la guida del *dominus*, proprio nella redazione di atti giudiziari e pareri legali.

Nelle pagine che seguono e nei limiti dettati dal contesto della presente opera editoriale, si cercherà allora di fornire alcuni consigli, soprattutto pratici, che, se applicati con convinzione, saranno di sicuro aiuto non solo per affrontare meglio la prova d'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, ma anche per migliorare in tempi brevi la qualità dei propri scritti giuridici.

Detti consigli, probabilmente, saranno altresì d'aiuto per sciogliere il dubbio, o curiosità, innanzi lasciato irrisolto: cosa rende un parere, o un atto, "migliore" di un altro?

2. Gli scritti argomentativi

In vista dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ogni candidato si pone, con minore o maggiore coinvolgimento, numerosi interrogativi destati dall'incombenza di una prova, quella scritta, che di frequente è fonte di sentimenti negativi e di perplessità.

Nel percorrere il proprio itinerario di preparazione all'esame di abilitazione – in cui vengono investiti tempi variabili, spesso condizionati dal-

Il giorno dell'esame, dunque, vi è una pluralità di attività da svolgere (progettazione, stesura, revisione e ricopiatura del testo), osservazione che porta a considerare un fattore decisivo ma spesso ignorato o sottovalutato: **la gestione del tempo** a disposizione per le prove.

L'esperienza insegna che una delle difficoltà maggiori incontrate dai candidati è quella di gestire al meglio le ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova e di riuscire a destinare le giuste energie psicofisiche, senza affanno, ad ognuna delle fasi in cui necessariamente si articola l'*iter* di redazione dell'elaborato concorsuale. Difficoltà normalmente amplificata dal poco favorevole contesto in cui si svolge la prova, essendo innumerevoli le fonti di distrazione e di stress che portano molto spesso a sprecare tempo prezioso.

Nel percorso finalizzato alla preparazione dell'esame di avvocato, pertanto, non andrà trascurata l'attenzione al **fattore tempo**, che spesso incide e condiziona l'esito finale della prova. Sarà dunque opportuno sperimentare le tecniche d'ideazione, stesura e revisione che verranno descritte e analizzate nei seguenti paragrafi, simulando per quanto possibile la prova d'esame e, dunque, applicandole nella elaborazione di atti e pareri da redigere in complessive sette ore. Solo per tale via sarà possibile imparare a **dosare le energie** e, dunque, a dedicare il tempo "giusto" a ciascuna fase, anche in considerazione delle attitudini personali.

Il proposito dei paragrafi che seguono e, più in generale, di quest'opera editoriale è dunque quello di fornire agli aspiranti operatori forensi tecniche ed esempi di progettazione, stesura e revisione degli elaborati, mediante indicazioni utili, da un lato, a riconoscere e correggere i propri errori di impostazione e di scrittura e, dall'altro, a strutturare correttamente i propri elaborati giuridici attraverso l'opportuno dominio delle capacità logiche e delle proprie competenze linguistiche.

Tutto ciò nella convinzione che esercitarsi a redigere un buon parere motivato e un efficace atto giudiziario non è solo un modo per favorire il successo della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, ma è anche una fondamentale occasione per migliorare la propria capacità di scrittura.

3. La progettazione dell'elaborato

3.1 La paura del foglio bianco

Una sensazione molto diffusa tra i candidati che affrontano la prova scritta dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense è quella che potrebbe essere definita la **paura del foglio bianco**.

Una volta letta la traccia e di fronte al foglio bianco consegnato dalla commissione d'esame, sembrano svanire tutte le conoscenze (più o meno) acquisite nel corso degli studi e torna ricorrente in mente una sola domanda: e adesso cosa scrivo?

Questo vero e proprio patema è determinato il più delle volte dalla scarsa abitudine a scrivere (e a scrivere correttamente) nella quotidianità, dai limiti dell'esperienza universitaria (nel corso della quale si affrontano verifiche quasi esclusivamente orali) e da una non sempre costruttiva esperienza di pratica forense (durante la quale si è probabilmente anche scritto qualche atto, ma troppo spesso per imitazione, previo reperimento in studio di un precedente da copiare e, dunque, senza acquisire l'autonomia nella redazione degli atti e pareri indispensabile il giorno dell'esame).

Il candidato "medio" ritiene allora che la soluzione al suo male sia reperire quanto prima la sentenza che risolve il caso proposto. Con maggiori o minori sforzi, e di sovente con un po' di fortuna o qualche dritta, l'aspirante avvocato riesce a reperire la fatidica sentenza ma ben presto si accorge che gli serve a poco. Una volta riepilogati i fatti narrati nella traccia, ricordato il principio affermato dalla cassazione ed avere così riempito una facciata del foglio o poco più, si rende conto che è al punto di partenza e si domanda nuovamente: e adesso cos'altro scrivo?

Si arrischia allora in trattazioni astratte e addirittura vaghe, in cui si richiamano lungamente norme o nozioni generali, senza alcun riferimento al caso concreto e, dunque, in modo slegato e non contestualizzato.

Questi elaborati molto difficilmente raggiungono la sufficienza.

Per spezzare questo circuito emotivo è innanzitutto necessario contrastare la convinzione secondo cui redigere un parere motivato o un atto giudiziario significa, da un lato, "trovare la sentenza" che risolve il caso proposto e, dall'altro, levare scudi di inchiostro contro il nemico di una pagina vuota.

È innanzitutto importante a non sprecare tempo prezioso già in fase di **scelta della traccia**. Bisogna evitare di cadere nella tentazione di scegliere la traccia anche (o alle volte soprattutto) per dimostrare di essere bravi. Il semplice esame delle tracce assegnate in passato e relative ai pareri motivati dimostra che, in molti casi, le questioni da affrontare in una delle due presentano maggiori elementi di complessità.

Posto che l'obiettivo da raggiungere è (o dovrebbe essere) il superamento della prova, è allora consigliato di scegliere la traccia in funzione certamente delle proprie conoscenze, senza timore di optare per quella che appare più "abbordabile" nel generale contesto concorsuale che, come si è detto, non agevola di certo il lavoro di analisi e riflessione da svolgere.

CAPITOLO UNICO

Il parere civile

1. Preliminare di compravendita, vizi della cosa e rimedi per il promittente acquirente

1.1 Traccia

Con atto notarile del 27 luglio, Tizio promette in vendita a Caio un terreno e una casa per civile abitazione ivi edificata.

In data 20 settembre, prima della stipula del contratto definitivo, Caio, al quale era stata consegnata l'abitazione, si accorge della sussistenza di gravi vizi del tetto in legno della casa, con conseguenti infiltrazioni nella porzione di fabbricato inferiore in muratura.

Con lettera raccomanda del successivo 1° ottobre, Caio chiede a Tizio il pagamento delle somme necessarie all'eliminazione dei vizi dell'immobile, da detrarsi dall'importo dovuto a saldo del prezzo.

A fronte di tale richiesta, Tizio oppone il decorso dei termini di decadenza previsti per la denuncia dei vizi della cosa venduta.

Assunte le vesti del legale di Caio, il candidato rediga parere motivato sulla vicenda, illustrando i rimedi esperibili dal promissario acquirente nel caso in cui il bene oggetto del preliminare di vendita presenti gravi difetti.

1.2 Svolgimento

Il parere richiesto da Caio involge il tema dei rimedi esperibili dal promissario acquirente a fronte della scoperta di vizi inficianti il bene oggetto del preliminare di vendita.

Dopo aver ricevuto in consegna l'abitazione facente parte del compendio immobiliare promessogli in vendita, Caio infatti si accorge che all'interno del fabbricato vi sono infiltrazioni riconducibili ai gravi difetti del tetto della casa. Egli intende rivalersi in qualche modo di ciò nei confronti del promittente alienante Tizio e, pertanto, gli domanda la corresponsione della somma necessaria all'eliminazione di tali vizi.

Quest'ultimo si oppone fermamente a tale richiesta, sostenendo che Caio, cui l'abitazione oggetto di promessa è già stata consegnata, sia ormai decaduto dalla possibilità di far valere la garanzia per vizi poiché denunciati oltre l'ottavo giorno dalla scoperta e, dunque, in violazione del termine previsto in via perentoria dal codice civile.

Occorre, pertanto, interrogarsi sulla fondatezza dell'eccezione sollevata da Tizio e, al contempo, chiedersi se la richiesta di corresponsione somme formulata stragiudizialmente da Caio fosse effettivamente la strada più corretta da intraprendere a fronte della scoperta di detti vizi.

Partendo dal primo di tali aspetti, appare che la questione vada risolta alla luce delle norme sul contratto di compravendita e sulle garanzie che questo pone a carico del venditore, tenendo presente la peculiarità del caso di specie, ovvero che le parti hanno concluso un contratto preliminare e non definitivo.

In tema di compravendita, si rammenta che l'art. 1476, n. 3), c.c. pone a carico del venditore la garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa.

L'evizione è la fattispecie nella quale un terzo fa valere propri diritti, di natura reale o personale, sulla res venduta. In tale ipotesi è evidente il *vulnus* che il compratore riceve, vedendo menomati (in tutto o in parte, a seconda che si tratti di evizione totale o parziale) i diritti acquistati. Conseguentemente, l'alienante è tenuto a fornire la propria garanzia per tale ipotesi, nel senso che sarà chiamato a rispondere dei pregiudizi subiti dal compratore a seguito dell'evizione.

Di contro la fattispecie del vizio, che riguarda più da vicino il caso in esame, ricorre in caso di imperfezioni o difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione o conservazione della res, che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.).

La definizione di vizio è dirimente nella corretta interpretazione dell'art. 1476, n. 3), c.c. In particolare, è stato osservato che detta norma non deve essere interpretata nel senso che il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente una cosa priva di vizi. Essa invece impone "semplicemente" al venditore stesso di prestare la garanzia qualora il bene risulti viziato (cfr. Cass., Sez. Un., 3 maggio 2019, n. 11748).

Ciò sta a significare che la consegna di una cosa viziata non costituisce ipotesi di inadempimento del venditore: d'altronde, ricomprendere nel novero dei vizi anche i difetti che derivano dal processo di realizzazione del bene significa addossare all'alienante anche situazioni che non necessariamente sono a costui riconducibili sotto il profilo causale o possono essergli in qualche riferite.

integra un inadempimento contrattuale. In tal caso, il promissario acquirente sarà legittimato ad esperire, nell'ordinario termine decennale di prescrizione, i rimedi di carattere generale di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c., ivi compresa l'azione per la diminuzione del corrispettivo, senza che a detta facoltà possa essere opposta la decadenza (*ex multis*, Cass., sez. II, 25 giugno 2025, n. 17028; Cass., sez. I, 15 aprile 2016, n. 7584).

Applicando le suesposte considerazioni al caso di specie, Caio potrà agire validamente nei confronti di Tizio, non potendosi considerare prescritte le sue pretese.

1.3 Elementi di fatto più rilevanti

La traccia, pur nella sua essenzialità, pone il candidato di fronte a una fattispecie di consegna anticipata del bene compravenduto, successivamente alla quale vengono riscontrati dei vizi nel bene stesso.

Gli elementi da tenere in considerazione dunque, sono anzitutto quelli riconducibili alla fattispecie del contratto di compravendita e cioè: il tipo di contratto definitivo che le parti intendono stipulare, la presenza di vizi e il superamento del termine di otto giorni previsto a pena di decadenza per la relativa denuncia.

Va però tenuto anche presente che le parti si sono al momento limitate a stipulare un preliminare e non un definitivo: pertanto occorre tenere in considerazione anche tale circostanza al fine di individuare la disciplina applicabile al caso di specie.

1.4 Norme e principi applicabili

La fattispecie oggetto di analisi involge diversi aspetti:

Art. 1351 c.c. *Contratto preliminare.* – Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Art. 1375 c.c. *Esecuzione di buona fede.* – Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1376 c.c. *Contratto con effetti reali.* – Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Art. 1470 c.c. *Nozione.* – La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, n. 2).

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.

5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura.

Art. 2932 c.c. *Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.* – Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

1.5 Questioni giuridiche poste dalla traccia

Il parere si compone essenzialmente di due parti: la prima è di tipo “*destruens*”, nella quale occorre confutare l'eccezione di decadenza opposta dal

promittente venditore. A tal fine, la questione giuridica rilevante risulta essere quella relativa all'applicabilità, anche alla fattispecie del preliminare di vendita con consegna anticipata del bene, delle norme sulla garanzia per vizi previste dal codice civile per il contratto definitivo, ivi compresa quella che pone il termine decadenziale di otto giorni.

Risolta tale questione, occorre concentrarsi sulla parte “*construens*” del responso da dare, analizzando la disciplina del contratto preliminare. In tale ottica, risulta necessario domandarsi quale sia l'estensione delle obbligazioni delle parti e dunque, se costituisca inadempimento o meno la mancata eliminazione dei vizi da parte del promittente venditore a seguito della denuncia effettuata dal promittente acquirente e, in caso di risposta positiva, quale azione possa conseguentemente intraprendere quest'ultimo.

1.6 Giurisprudenza

Il panorama giurisprudenziale sugli aspetti evidenziati fornisce una serie di principi utili nel cercare di fornire motivata risposta alla questione giuridica così individuata:

- In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile, effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l'onere della tempestiva denuncia l'avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l'adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l'azione “*quantum minoris*” per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione. – *Cass.*, sez. II, 25 giugno 2025, n. 17028 (conferma *Cass.*, sez. I, 15 aprile 2016, n. 7584).
- In materia di contratto preliminare, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre una *actio quantum minoris* per vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo. In tal caso, l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma 2, del codice civile, non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo. – *Cass.*, sez. II, 7 ottobre 2024, n. 26146.
- In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza del

1.8 Analisi dello svolgimento

Il parere richiesto da Caio involge il tema dei rimedi esperibili dal promissario acquirente a fronte della scoperta di vizi inficianti il bene oggetto del preliminare di vendita.

Dopo aver ricevuto in consegna l'abitazione facente parte del compendio immobiliare promessogli in vendita, Caio infatti si accorge che all'interno del fabbricato vi sono infiltrazioni riconducibili ai gravi difetti del tetto della casa. Egli intende rivalersi in qualche modo di ciò nei confronti del promittente alienante Tizio e, pertanto, gli domanda la corresponsione della somma necessaria all'eliminazione di tali vizi.

Quest'ultimo si oppone fermamente a tale richiesta, sostenendo che Caio, cui l'abitazione oggetto di promessa è già stata consegnata, sia ormai decaduto dalla possibilità di far valere la garanzia per vizi poiché denunciati oltre l'ottavo giorno dalla scoperta e, dunque, in violazione del termine previsto in via perentoria dal codice civile.

Occorre, pertanto, interrogarsi sulla fondatezza dell'eccezione sollevata da Tizio e, al contempo, chiedersi se la richiesta di corresponsione somme formulata stragiudizialmente da Caio fosse effettivamente la strada più corretta da intraprendere a fronte della scoperta di detti vizi.

Partendo dal primo di tali aspetti, appare che la questione vada risolta alla luce delle norme sul contratto di compravendita e sulle garanzie che questo pone a carico del venditore, tenendo presente la peculiarità del caso di specie, ovvero che le parti hanno concluso un contratto preliminare e non definitivo.

In tema di compravendita, si rammenta che l'art. 1476, n. 3), c.c. pone a carico del venditore la garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa.

L'evizione è la fattispecie nella quale un terzo fa valere propri diritti, di natura reale o personale, sulla *res* venduta. In tale ipotesi è evidente il vulnus che il compratore riceve, vedendo menomati (in tutto o in parte, a seconda che si tratti di evizione totale o parziale) i diritti acquistati. Conseguentemente, l'alienante è tenuto a fornire la propria garanzia per tale ipotesi, nel senso che sarà chiamato a rispondere dei pregiudizi subiti dal compratore a seguito dell'evizione.

Di contro la fattispecie del vizio, che riguarda più da vicino il caso in esame, ricorre in caso di imperfezioni o difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione o conservazione della *res*, che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.).

INTRODUZIONE DEL PARERE, effettuata anticipando il tema principale che sarà oggetto di trattazione

RICAPITOLAZIONE DEI FATTI SALIENTI

INDICAZIONE DELLE QUESTIONI GIURIDICHE CHE EMERGONO DAI FATTI RICAPITOLATI

INTRODUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE GIURIDICA

Disamina delle norme rilevanti

Es.:

TRIBUNALE DI BARI

e il tipo di atto

Es.:

ATTO DI CITAZIONE

oppure

ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE

L'individuazione dell'A.G. presuppone l'esame di eventuali questioni di giurisdizione, competenza e rito.

In verità, ai fini dell'esame, le questioni di giurisdizione sottese all'atto di citazione dovrebbero ritenersi implicitamente risolte in senso favorevole alla giurisdizione dell'A.G.O. Se abbiamo deciso di scrivere l'atto di citazione, infatti, abbiamo evidentemente ritenuto sussistere la giurisdizione dell'A.G.O.

Prima di accingerci alla redazione dell'atto di citazione, è invece opportuno soffermarsi su eventuali questioni di competenza che il caso concreto può porre.

Diventa allora indispensabile esaminare attentamente la traccia per procedere alla verifica di quali norme processuali in materia di competenza si applicano al caso di specie.

Al riguardo si consiglia una rilettura delle norme in materia di competenza:

- per materia e per valore (artt. 7-17 c.p.c.), ricordando che, in primo grado, la giurisdizione ordinaria è esercitata dal Tribunale e dal Giudice di Pace, nonché eccezionalmente dalla Corte di Appello in unico grado di merito;
- per territorio (artt. 18-30bis c.p.c.), ricordando che esistono fori generali (es. quello del convenuto), fori facoltativi (si pensi alle cause di obbligazione per le quali è competente sia il giudice del luogo ove sorta l'obbligazione, sia il giudice del luogo ove deve essere eseguita l'obbligazione), fori speciali (si pensi all'art. 25 c.p.c. relativo al foro delle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato);
- per connessione (artt. 31 e ss. c.p.c.), verificando, alla luce delle peculiarità del caso, se oltre alla domanda principale debbano proporsi domande connesse (relative, in particolare, a cause accessorie, cause di garanzia o domande di accertamenti incidentali) o se si verta in ipotesi di cumulo soggettivo

ex art. 33 c.p.c. (ovviamente, nella redazione dell'atto di citazione, non vengono di regola in rilievo le modificazioni della competenza per ragioni di connessione dipendenti dalla proposizione di eccezioni di compensazione o di domande riconvenzionali *ex artt. 35 e 36 c.p.c.*).

Se la causa deve essere trattata con un rito speciale è buona norma leggere le norme processuali che regolano il rito, onde verificare eventuali deroghe alla disciplina prevista per il rito ordinario, in particolare per quel che riguarda la forma e il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio.

b) Parti e procuratore

Dopo l'intestazione occorre indicare la parte attrice.

L'individuazione corretta della parte attrice (come anche di quella convenuta) impone la preliminare soluzione di questioni in tema di:

- *legittimatio ad causam*;
- *legittimatio ad processum*.

La *legittimatio ad causam*, al pari dell'interesse ad agire, è una condizione dell'azione. Si distingue in legittimazione attiva e in legittimazione passiva e si determina previa individuazione dei soggetti titolari, rispettivamente dal lato attivo e passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio (chi cita chi).

Va verificata in base alla norma sostanziale che regola il rapporto giuridico, assumendo come veri i fatti esposti dall'attore.

La *legittimatio ad processum* afferisce invece alla capacità e legittimazione processuale, ossia alla capacità di esercitare in giudizio il diritto azionato.

Si pone questione di *legittimatio ad processum* tutte le volte in cui, secondo l'ordinamento, chi agisce in giudizio non "ha il potere di esercitare il diritto" per il quale agisce (es.: nelle ipotesi di diritti dei minori, o degli incapaci, o delle persone giuridiche persone giuridiche, o nei casi in cui sia conferita procura speciale).

Dovendo nell'atto di citazione individuare il convenuto o i convenuti, non deve trascurarsi l'ipotesi in cui debbano citarsi in giudizio i litisconsorti necessari. Andrà quindi verificato, alla stregua della traccia, se si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Ai fini dell'esatta indicazione delle parti, nell'atto di citazione vanno indicate:

- le generalità (per le persone fisiche: nome, cognome, data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale, indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri);
- o la denominazione (per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, capitale sociale, iscrizione registro imprese, partita iva o codice fiscale) della parte legittimata *ad causam*.

Vanno poi altresì indicate le generalità e la qualità, della persona fisica legittimata *ad processum*.

Es.:, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
.....
....., nella qualità di procuratore speciale di

e va fatta menzione degli eventuali atti autorizzativi che incidono sulla legittimazione processuale

Es.:, in virtù di deliberazione della Giunta Regionale n.,
del,
....., in virtù di procura speciale rilasciata per atto pubblico del
a rogito del notaio, n. di rep.

Vanno poi indicati il nome del procuratore, il suo codice fiscale e il suo numero di fax (art. 125 c.p.c.), il domicilio eletto e gli estremi della procura, se già rilasciata. Non sussiste più l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore, che può essere reperito presso gli appositi pubblici registri tramite il suo codice fiscale; tuttavia, la relativa menzione continua ad essere frequente nella prassi e rimane nella discrezionalità di chi redige l'atto indicarlo o meno:

..... elettivamente domiciliato in, alla via,
presso lo studio dell'Avv. C.F. (fax n.; p.e.c.
.....), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al
presente atto.....
..... rappresentato e difeso dall'Avv. C.F.,
con studio in, alla via (fax n.; p.e.c.
.....), ove elettivamente domicilia in forza di procura rilasciata in calce al
presente atto

Le generalità della parte attrice e del procuratore vengono sempre indicate all'inizio dell'atto di citazione.

c) Parole chiave che individuano l'oggetto del giudizio

L'art. 2 del D.M. 110/2023 cit., allo scopo di dare attuazione ai criteri di chiarezza e sinteticità previsti dall'art. 121 c.p.c., richiede l'indicazione delle parole chiave che individuano l'oggetto del giudizio (quasi dei "tag", se volessimo usare il linguaggio informatico), individuandone il limite massimo in venti parole.

L'importanza dell'inserimento delle parole chiave emerge soprattutto negli atti introduttivi dei giudizi, poiché chiariscono sinteticamente l'ambito delle questioni che saranno oggetto del giudizio e dunque anche dei successivi atti delle parti.

Occorre dunque indicare gli elementi, fattuali ma soprattutto giuridici, attorno ai quali verte il contenuto dell'atto:

- Contratto di appalto - recesso unilaterale del committente;
- Responsabilità extracontrattuale per circolazione da veicoli - veicolo usato contro la volontà del proprietario;
- Esecuzione specifica dell'obbligo di condurre un contratto.

Non si deve sottovalutare l'individuazione delle parole chiave, la quale non costituisce l'operazione banale che può sembrare all'apparenza. Sebbene si tratti di un'indicazione generalmente inserita nell'epigrafe, essa presuppone l'aver chiaro il contenuto dell'atto che si sta per redigere, le conclusioni che si intendono formulare e le questioni fattuali e giuridiche che saranno poste.

Specie dove non si abbia ancora grande dimestichezza con la redazione degli atti o in caso di questioni complesse, può essere opportuno rimandare l'individuazione delle parole chiave al termine della stesura dell'atto, onde essere sicuri del loro allineamento e soprattutto della loro significatività rispetto all'atto stesso.

d) Attestazione dell'assolvimento delle condizioni di procedibilità della domanda, ove prevista

L'introduzione del giudizio civile è soggetta, in taluni casi, al previo assolvimento di alcune condizioni di procedibilità, previste dal Legislatore con l'intento di deflazionare il contenzioso e favorire la spontanea conciliazione delle liti.

Si deve a tal proposito ricordare innanzitutto il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il quale ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, così introducendo un procedimento conciliativo pregiudiziale obbligatorio nelle materie previste dal relativo art. 5, rispetto alle quali funge per l'appunto da condizione di procedibilità. Tali materie sono: *“condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”*.

Il comma 4 dell'art. 5 cit. prevede che: *“Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”*.

Parimenti l'art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132 fissa l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale di chi intende proporre un'azione relativa a una *“controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti”* o comunque una domanda di *“pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro”*. La negoziazione assistita, non dissimile nella sua *ratio* dalla mediazione, consiste in un procedimento volto alla ricerca mediante cooperazione in buona fede e lealtà di un accordo tramite il quale le parti risolvono amichevolmente un'insorgenza controversia giudiziale. Il procedimento di ricerca dell'accordo deve avvenire tramite l'assistenza di avvocati e la convenzione di negoziazione appositamente stipulata fra le parti previo invito di una di esse.

Il comma 2 dell'art. 3 prevede che: *“Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2, comma 2, lett. a)”*. L'art. 2, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 132/2014 fissa il termine per l'espletamento della negoziazione assistita in minimo trenta giorni e massimo novanta, prorogabili di ulteriori trenta.

Allorché l'atto introduttivo da redigere riguardi una materia soggetta a condizione di procedibilità, nello scritto si deve dare atto che il procedimento conciliativo pregiudiziale è stato tentato ma non è andato a buon fine:

- si dichiara che l'attore ha avviato antecedentemente alla proposizione del presente giudizio procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, trattandosi di controversia in materia condominiale, e che il primo incontro dinanzi al mediatore si è concluso senza accordo;
- si dichiara che l'attore ha avviato antecedentemente alla proposizione del presente giudizio procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 132/2014, trattandosi di controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, e che a tale invito non è seguita adesione entro trenta giorni.

Andranno conseguentemente indicati e prodotti i documenti attestanti l'esperimento e la conclusione dei procedimenti conciliativi pregiudiziali.

L'attestazione può essere collocata nell'atto quale ultima parte delle circostanze di fatto.

e) “Ragioni della domanda”

L'atto di citazione, nella parte in cui si espongono le ragioni della domanda, inizia sempre con l'esposizione delle circostanze di fatto poste a sostegno della domanda.

Detta esposizione implica la preventiva “selezione” dei fatti che, alla luce delle norme applicabili al caso oggetto della traccia d'esame, assumono rilevanza per la produzione degli effetti giuridici a cui aspira l'attore.

È preferibile quasi sempre esporre i fatti secondo l'ordine cronologico.

L'esposizione può essere preferibilmente preceduta dalla intestazione “FATTO”

Es.:

Il sig. Tizio, espone in
FATTO

Dopo le circostanze di fatto, vanno indicati le norme e i principi giuridici applicabili al caso di specie ed offerta la loro interpretazione.

Ciò implica la preventiva definizione delle questioni giuridiche che il caso pone e la soluzione delle stesse alla luce delle norme e dei principi applicabili.

Una esposizione efficace va costruita ordinando logicamente le questioni, da affrontare facendo ricorso a ben definite strutture argomentative (ogni questione va introdotta, sviluppata e ribadita), organicamente collegate tra loro.

La trattazione più strettamente in diritto può essere introdotta dall'intestazione “DIRITTO”.

Es.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, può passarsi ad esaminare la domanda proposta con il presente atto alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

Nel rinviare a quanto illustrato precedentemente in ordine alla tecnica argomentativa delle tesi addotte a sostegno della domanda, preme sottolineare che ai fini della corretta esposizione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione delle norme e dei principi individuati e interpretati ai fatti selezionati come rilevanti dovrà essere stato definito preventivamente il *petitum* e quindi precisamente individuato il diritto fatto valere in giudizio. Il *petitum* rappresenta infatti la conclusione del sillogismo giuridico generale su cui si fonda la domanda.

Prima di passare alla *Vocatio* possono utilizzarsi formule di stile che sottolineano la conclusione dell'esposizione delle ragioni della domanda

Es.:

"Onde vedere tutelato il suo buon diritto, il sig. Tizio si vede costretto ad adire l'autorità giudiziaria e, a tal fine,

CITA

o più semplicemente,

"Tutto ciò premesso e considerato, il sig. Tizio, come rappresentato e difeso,

CITA

f) *Vocatio*

Consiste nella formula con la quale si cita il convenuto a comparire in giudizio, dandogli i prescritti avvertimenti di legge.

Nella *vocatio* vanno indicati:

- il convenuto, con le modalità già viste ai fini della individuazione della parte attrice per quel che concerne le generalità, la denominazione e la legittimazione *ad causam* e *ad processum*,

(es.:

CITA

il sig. Tizio, nato a, residente in, C.F., indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri (*ove presente*)

- l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale comparire (con indicazione generica di sezione e giudice), la data e l'ora dell'udienza (..... a comparire dinanzi al Tribunale di Roma all'udienza del, alle ore di rito, nei locali di solita ordinaria udienza, sezione e giudice designandi).

Nella indicazione dell'udienza vanno rispettati i termini di comparizione di cui all'art. 163bis c.p.c.

Deve poi riportarsi l'invito a costituirsi e la menzione delle decadenze conseguenti alla tardiva costituzione (es.: con invito a costituirsi in giudizio, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata e con avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tri-

bunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o dalle leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere, anche in sua contumacia, le seguenti CONCLUSIONI).

g) *Petitum*

È l'oggetto della domanda, riassunto nelle conclusioni sottoposte all'A.G. delle quali l'attore chiede l'accoglimento.

Le conclusioni vengono di solito introdotte con una formula di stile:

Es.:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito

oppure

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di

Va ricordato che la domanda può avere ad oggetto:

a) l'accertamento di un diritto o di uno status (es.: dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto accertare e dichiarare che Tizio è figlio naturale del convenuto Caio);

b) la condanna (al pagamento, ad *un facere*, a dare, a prestare ecc.): es., condannare il convenuto al pagamento della somma di

Va ricordato che la condanna implica sempre l'accertamento, che può essere pure espresso nelle conclusioni (anche se non è necessario). Es.: accertare il diritto al risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare

Può essere chiesta la condanna in solido di più convenuti: condannare, in solido tra loro, al pagamento

Alla condanna principale può aggiungersi quella accessoria per interessi e rivalutazione monetaria.

....., oltre interessi dalla messa in mora e rivalutazione monetaria,

c) una pronuncia costitutiva di un diritto: es., emettere sentenza che faccia luogo al contratto non concluso; revocare il pagamento del debito

mancante dei dispositivi luminosi esterni, nonché di misure di sicurezza poste a tutela dei singoli appartamenti.

I Sigg.ri Tizio e Caio si recano, dunque, da un legale a cui espongono la vicenda e precisano che sono loro stati rubati oggetti per Euro 40.000,00 circa. Il candidato, assunte le vesti del loro legale, rediga l'atto ritenuto idoneo al fine di tutelare le ragioni dei propri clienti.

2.2 Svolgimento

TRIBUNALE DI NAPOLI ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. Tizio, nato a, il, CF, e la Sig.ra Caia, nata a, il, CF....., entrambi residenti in Napoli, alla via, rappresentati e difesi dall'Avv., C.F. (fax n.; p.e.c.), del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in, alla via, giusta procura in calce al presente atto.

Parole chiave che individuano l'oggetto del giudizio: Responsabilità extracontrattuale – furto consumato da persona introdottasi mediante ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile

PREMESSO QUANTO APPRESSO

IN FATTO

- 1) I Sigg.ri Tizio e Caia sono proprietari dell'immobile sito in Napoli, alla via, contraddistinto in catasto al Foglio, particella, come da visura catastale che si produce;
- 2) il Condominio Alfa, giusta delibera di assemblea del, allegata in copia al presente atto, ha commissionato alla Società appaltatrice Beta l'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell'edificio;
- 3) di conseguenza, nel mese di, la suddetta ditta ha eretto l'impalcatura necessaria al fine dell'esecuzione dei lavori di cui alla delibera condominiale del In particolare, detta impalcatura è stata posta immediatamente a ridosso delle mura condominiali, onde permettere alle maestranze di rifare la facciata dell'edificio a regola d'arte;
- 4) il giorno, ladri ignoti si sono introdotti furtivamente all'interno dell'appartamento degli odierni attori, asportando dall'alloggio i seguenti beni mobili:, per un danno complessivo ammontante a circa Euro 40.000,00;
- 5) alla data del furto era ancora presente, nell'immediatezza dello stabile condominiale, l'impalcatura eretta dalla ditta Beta; tale ponteggio metallico, come già